

L'errore sulla legittima difesa e l'eccesso colposo: osservazioni a margine di un 'caso da manuale'

El error en la legítima defensa y el exceso culposo: observaciones sobre un "caso de manual"

Excessive and Mistaken Self-Defense: Observations on a Real-Life 'Textbook Example'

MARCO MOSSA VERRE

Dottorando presso l'Università degli Studi di Milano
 marco.mossa@unimi.it

LEGITTIMA DIFESA

LEGÍTIMA DEFENSA

SELF-DEFENCE

ABSTRACTS

Il caso della 'finta rapina' è un esempio da manuale per illustrare il tema dell'errore sulla legittima difesa. Nelle seguenti osservazioni, sono ricostruite e commentate tre singolari sentenze che hanno deciso sulla responsabilità di un carabiniere che, per un tragico equivoco, ha aperto il fuoco contro un ragazzo travestito da rapinatore. Nella vicenda giudiziaria che ne è seguita, si è profilata un'interessante interlocuzione fra i tre organi giudicanti circa l'inquadramento giuridico dell'errore commesso dall'agente - viene evocata la figura dell'eccesso colposo nella scriminante putativa - e sul giudizio circa la colpevolezza dell'errore. Seguono brevi cenni alla nuova ipotesi di eccesso nella legittima difesa di cui all'art. 55 comma 2 c.p.

El caso del "robo simulado" es un ejemplo de manual para ilustrar el tema de error en supuestos de legítima defensa. Este trabajo sintetiza y analiza tres sentencias sobre la responsabilidad penal de un policía que, por error, disparó en contra de una persona que simulaba ser un ladrón. En las tres sentencias, las opiniones de los jueces difieren sobre la naturaleza jurídica del error en el cual incurrió el agente, así como sobre los criterios legítimos de valoración para juzgar la culpabilidad del error. En la parte final, se aborda también, brevemente, la nueva norma italiana sobre el exceso en la legítima defensa, contemplada en el artículo 55 del Código Penal italiano.

Killing the perpetrator of a 'fake robbery' is a classic textbook example of mistaken self-defense. This paper reports and analyzes three decisions about the responsibility of a police agent who accidentally killed a young man pretending to be a robber. In the three decisions, the judges' opinions differ about the correct legal nature of the agent's mistake as well as the legitimate criteria in assessing his mens rea. In the final part, the new Italian rule on 'excessive self-defense' (article 55, paragraph 2, Italian Penal Code) is briefly addressed.

SOMMARIO

1. Il caso. – 2. Le tre decisioni: dalla condanna per eccesso colposo alle successive assoluzioni. – 3. L'eccesso nel fine e la scriminante putativa. – 4. La valutazione della «colpa». – 4.1. La problematica individualizzazione della colpa – 4.2. Polivalenza dell'agente ideale. – 4.2.1. La sussistenza del pericolo. – 4.2.2. L'accertamento giudiziale dell'errore. – 5. La riforma dell'eccesso colposo: alcuni riflessi sistematici.

L'articolo esamina e commenta le seguenti pronunce: G.u.p. Tribunale Penale di Taranto, 22 agosto 2014, n. 1272; Corte d'Appello di Lecce-Taranto, 2 maggio 2017; Cassazione penale, sez. IV, 28 febbraio 2018 (dep. 29 maggio 2018), n. 24084.

1.**Il caso.**

Nelle seguenti note, sarà brevemente ripercorsa la vicenda giudiziaria relativa a un caso di legittima difesa putativa, che è passato pressoché inosservato fra i commentatori e che tuttavia, per la singolarità dello svolgimento dei fatti e per la capacità evocativa dei problemi giuridici ad esso sottesi, sembra essere tratto dalle esemplificazioni tipiche dei manuali di diritto penale.

Si tratta di un tragico episodio accaduto alcuni anni fa nella campagna tarantina. Per puro scherzo, un gruppo di ragazzi organizza la simulazione di una rapina ai danni di un amico: sapendo che la vittima designata avrebbe percorso una strada isolata in piena notte per raggiungere il luogo di un appuntamento, i finti assalitori ostruiscono la carreggiata della strada con grosse pietre; l'esecutore materiale della messinscena si copre il volto con una sciarpa per rendersi irriconoscibile e si procura una pistola giocattolo, priva del tappo rosso che ne potrebbe segnalare l'innocuità. Sfortunatamente, nel luogo e nell'ora prescelti per la finta rapina, passa invece un'auto dell'Arma dei Carabinieri impegnata in ordinaria attività di controllo; il ragazzo incaricato dell'assalto, scambiandola per quella dell'amico, corre verso l'auto con il volto coperto, puntando la pistola giocattolo all'altezza del finestrino del guidatore. Il carabiniere dal lato del passeggero, già allertato dall'anomalia complessiva della situazione, reagisce prontamente: temendo per la vita propria e per quella del collega, spara due colpi verso lo sconosciuto, attingendone fatalmente il petto.

2.**Le tre decisioni: dalla condanna per eccesso colposo alle successive assoluzioni.**

Nel processo contro il carabiniere incorso nel tragico equivoco, il capo d'accusa è stato formulato in maniera analoga a quella del celebre caso dell'uccisione del calciatore Re Ceccconi¹. Si è ipotizzata, infatti, la ricorrenza di un 'eccesso colposo nella legittima difesa putativa': l'agente «per negligenza, imprudenza o imperizia» avrebbe reagito contro il presunto aggressore in maniera precipitosa e avventata, eccedendo i presupposti della legittima difesa che, pur insussistenti, si era ragionevolmente rappresentato. Anche nel caso Re Ceccconi, la Procura di Roma sosteneva che il gioielliere imputato, nell'esplosione i colpi di pistola contro il noto calciatore, era sì incolpevolmente convinto di subire una rapina, ma aveva comunque travalicato i limiti della legittima difesa²; come noto, però, il Tribunale di Roma addivenne all'assoluzione dell'imputato, giudicando pienamente incolpevole l'errore sui presupposti della legittima difesa, senza peraltro approfondire la questione di diritto – come vedremo, nient'affatto pacifica³ – circa la combinabilità delle fattispecie di eccesso e di erronea supposizione della scriminante.

Viceversa, nella vicenda giudiziaria in commento – che sarà ora brevemente sintetizzata – si è profilata un'interessante interlocuzione fra i tre organi giudicanti circa l'inquadramento giuridico dell'errore commesso dall'agente e sulla caratterizzazione dell'agente modello di ca-

¹ Tribunale di Roma, 20 febbraio 1977, con nota di RAMPIONI (1977), pp. 1053-1055.

² Cfr. in proposito i motivi a fondamento dell'appello proposto dal P.m., reperibili in *Cass. pen. mass. ann.*, 1977, 1050.

³ V. *infra*, §3.

rabiniere nel giudizio sulla colpevolezza dell'errore.

(i) In primo grado, il G.u.p. di Taranto ha confermato l'ipotesi accusatoria di omicidio colposo, condannando l'imputato «per aver avventatamente, e quindi imprudentemente, apprestato una reazione eccessiva», rispetto ad un «pericolo, non effettivo, ma tuttavia ragionevolmente supposto».

Secondo il giudice, la situazione concreta era effettivamente capace di indurre in errore sulla sussistenza di un pericolo di aggressione: l'arma giocattolo era in tutto identica a una pistola vera; i riscontri balistici hanno dimostrato che la vittima, al momento dello sparo, si trovava vicina all'auto, con il «busto leggermente flesso in avanti» e con «la mano destra protesa verso il finestrino, come nell'atto di impugnare una pistola». Si è anche ritenuto, sul piano della necessità difensiva, che l'arma dell'agente fosse l'unico mezzo a disposizione per fronteggiare il presunto pericolo: risultava infatti impossibile fuggire senza restare esposti al raggio di fuoco dell'aggressore, né poteva ipotizzarsi l'esplosione di uno sparo di avvertimento in aria o in un'altra direzione, considerato che la posizione del militare all'interno dell'autovettura (ha sparato il passeggero, ma il ragazzo proveniva dal lato del conducente) non avrebbe consentito spari dissuasivi senza mettere a repentaglio la vita propria o del collega.

Una volta riscontrati gli estremi della situazione di legittima difesa, sebbene soltanto 'apparenti', il G.u.p. di Taranto fa dipendere il giudizio sulla responsabilità dell'imputato dalla seguente alternativa: se si ritiene che anche un «*homo ejusdem condicionis et professionis*», al pari dell'agente concreto, avrebbe immaginato di trovarsi in imminente pericolo di vita o di gravissimo danno per la propria incolumità fisica, l'esito sarà quello assolutorio (la sentenza parla di condotta «scriminata per legittima difesa»); se, al contrario, si reputa che l'agente modello avrebbe dovuto ipotizzare un pericolo diverso e meno grave, la reazione tenuta dall'imputato dovrà essere giudicata «colpevolmente eccessiva, e quindi sanzionabile ai sensi dell'ultima parte del comma 4 dell'art. 59, c.p.».

Secondo il giudice, ricorreva in concreto la seconda ipotesi: un 'agente modello di carabiniere', a conoscenza del contesto delinquenziale della zona e della circostanza che in passato si erano già verificate rapine con le stesse modalità operative, avrebbe potuto e dovuto ipotizzare di trovarsi in presenza di un rapinatore e, perciò, di un pericolo che riguardava principalmente il patrimonio, anziché la propria incolumità. È pur vero – si argomenta – che il carabiniere avrebbe comunque immaginato di essere riconoscibile come tutore dell'ordine e, in questo senso, una rapina a suo danno avrebbe potuto sembrargli insolita; d'altro canto, ancor meno credibile sarebbe dovuta apparire l'ipotesi di un agguato omicida: sia perché nella zona – non interessata da «infiltrazione mafiosa o terroristica» – non se ne erano mai verificati, sia perché le modalità attuative del presunto agguato (una corsa con l'arma spianata in piena vista dei carabinieri, che fra l'altro solo per una casualità si erano trovati in quel luogo a quell'ora) non lo lasciavano complessivamente supporre.

L'eccesso colpevole consisterebbe in questo: un agente con quelle specifiche qualità e con quella formazione professionale, riconoscendo il pericolo di rapina, avrebbe dovuto attendere ulteriormente prima di sparare, relegando all'*extrema ratio* l'uso dell'arma di ordinanza, eventualmente mettendo in atto «contegni dilatori», quali «alzare le mani bene in vista», «cercare di avviare un dialogo con l'aggressore», o «provare a scendere dall'auto senza impugnare la pistola».

Il giudice ha applicato, comunque, la pena nel minimo edittale, ritenendo comprensibile – in sede di commisurazione – che «un carabiniere ultraquarantenne ed esperto» potesse aver al momento smarrito «quella freddezza e quella capacità critica che la legge penale impone all'agente modello».

(ii) La Corte d'appello ha invece assolto l'imputato: la reazione al pericolo apparente non è stata giudicata «sproporzionata, eccessiva, precipitosa», poiché, nei pochi secondi avuti a disposizione, «non era esigibile dall'agente un comportamento alternativo» che non mettesse seriamente a repentaglio l'incolumità sua e del collega, a fronte del pericolo ragionevolmente supposto.

Secondo i giudici di secondo grado, la sentenza di condanna avrebbe errato nel valutare i fatti con «la freddezza di un ragionamento *ex post*», omettendo di considerare adeguatamente «lo stato di estrema concitazione e di oggettiva paura nella quale necessariamente doveva versare l'imputato»: questi, nonostante fosse addestrato all'uso delle armi, si è trovato «rinchiuso nell'abitacolo di un'autovettura, in un luogo buio ed isolato, con la strada ostruita da pietre, sotto la mira di una pistola, puntata a pochi centimetri dal suo compagno, da un rapinatore

mascherato sbucato improvvisamente da dietro un muretto e direttosi direttamente e minacciosamente verso l'auto militare».

La Corte si cura, inoltre, di confutare le conclusioni raggiunte dalla prima sentenza, secondo cui l'imputato avrebbe potuto ragionevolmente attendersi un mero pericolo di rapina. Il presunto assalitore non ha infatti desistito neanche alla vista della vettura dei carabinieri, che aveva caratteristiche esteriori evidenti e perfettamente riconoscibili anche al buio: era perciò ragionevole che gli agenti avessero creduto di essere stati identificati come carabinieri e che perciò non temessero soltanto una aggressione volta ad impossessarsi dei loro beni, del tutto inconsueta nei confronti delle forze di pubblica sicurezza.

(iii) La Corte di cassazione ha confermato l'assoluzione dell'imputato, aggiungendo peraltro alcune precisazioni riguardo ai principi di diritto applicabili al caso giudicato.

La Corte inquadra l'eccesso colposo nell'alveo della categoria della c.d. colpa impropria – espressione con cui una parte della dottrina, perlopiù risalente, identifica quelle fattispecie qualificate dal Codice Penale come colpose e che sono, però, caratterizzate dalla volizione dell'evento naturalistico da parte dell'agente⁴ – e ammette espressamente «la coesistenza dell'eccesso colposo con altri casi di colpa impropria, in particolare con l'erronea supposizione di una causa di giustificazione»: si tratta del caso in cui l'agente supponga erroneamente di trovarsi in una situazione scriminante ed ecceda colposamente dai limiti che sarebbero consentiti. La Quarta Sezione aggiunge che l'eccesso nella scriminante putativa potrebbe aversi tanto nell'ipotesi di un errore di percezione iniziale (un «errore di giudizio», anche noto come 'eccesso nel fine'), quanto in quella di un errore sull'uso dei mezzi di reazione (un «errore modale» o, volendo, 'eccesso nei mezzi')⁵.

Al di là di queste premesse di principio, la Cassazione accorda validità all'esito assolutorio del giudizio d'appello (l'errore sui presupposti della scriminante è incolpevole *ex art. 59* ultimo cpv. c.p.); viene tuttavia formulato un principio di diritto volto ad emendare la motivazione della sentenza della Corte d'appello, nella parte in cui si riferiva all'«oggettiva paura» dell'imputato: «Nelle ipotesi in cui per legittima difesa, reale o putativa, si faccia uso delle armi, il vaglio circa la proporzionalità tra l'offesa e la reazione deve essere particolarmente rigoroso, tanto più quando l'agente stia svolgendo un'attività tipica di polizia e sia ragionevole attendersi un elevato livello di autocontrollo ed un'accorta ponderazione nell'uso dei mezzi coercitivi a disposizione. Il giudizio inerente alla causalità della colpa, dunque alla prevenibilità dell'evento, va, infatti, determinato in concreto, avendo presenti tutte le circostanze in cui il soggetto si trova ad operare ed in base al parametro relativistico dell'agente modello, dell'*homo eiusdem conditionis et professionis*, considerando le specializzazioni ed il livello di conoscenze dell'agente concreto».

Se il caso qui presentato fosse davvero tratto da un manuale di diritto penale, verosimilmente, la soluzione sarebbe trattata nel capitolo sulla scriminante putativa – al pari del caso *Re Cecconi* – e l'unico interrogativo che ci si sarebbe posti sarebbe quello riguardante la sussistenza o meno di una residua responsabilità colposa dell'imputato. Calandosi nella vicenda processuale concreta, la valutazione dei magistrati chiamati a decidere nei tre gradi di giudizio si è invece dimostrata assai più articolata, consegnando al lettore un nitido esempio delle difficoltà che reca con sé la valutazione giudiziale dei profili soggettivi delle scriminanti: una materia che, come noto, assume cardinale importanza nei giudizi a carico di imputati che si sono difesi in contesti di incertezza, tanto che il legislatore ha deciso di intervenire nell'ambi-

⁴ Cfr. in merito, anche per i rinvii bibliografici, ROMANO M. (2004), pp. 469-470 e pp. 581-582. L'individuazione della categoria della colpa impropria, in relazione all'errore sulla scriminante, è derivata dalla difficoltà di ricondurre la fattispecie alla definizione legale di colpa (art. 43 c.p.), posto che l'agente versante in errore, oltre all'esistenza di una causa di giustificazione, si rappresenta e vuole anche l'evento, inteso nel suo significato naturalistico. La spiegazione teorica circa l'irrelevanza della responsabilità dolosa è in effetti controversa, anche perché coinvolta nel più ampio dibattito sul rapporto fra illecito e colpevolezza: se per un verso è agevolmente giustificabile una esclusione del dolo alla luce della teoria degli «elementi negativi del fatto» (v. GROSSO (1961), pp. 70 ss.; PAGLIARO (2007), p. 285), se si nega la validità di tale prospettiva e si ammette la funzione tipizzante del dolo, la questione tende a complicarsi, dato che il dolo del fatto non viene direttamente escluso dall'errore sulla causa di giustificazione. A questa difficoltà si è ovviato postulando l'esclusione dell'illiceità su un piano diverso da quello del fatto (verrebbe meno il «dolo d'illecito», secondo ROXIN (1996), p. 62; PALIERO (2006), pp. 99 ss.; ampiamente, CAVALIERE (2000) pp. 505 ss. e *passim*) oppure configurando l'errore sulla scriminante come una causa che esclude la colpevolezza (DONINI (1991), pp. 524 ss.; FIORE-FIORE (2020), pp. 463-466). Le medesime considerazioni possono sostanzialmente riproporsi riguardo all'eccesso nel fine, in proposito cfr. MASARONE (2004), pp. 1059-1082.

⁵ In proposito, v. *infra* §3. La Cassazione utilizza, dunque, la nozione di 'errore modale' quale sinonimo di *eccesso nei mezzi* o di *errore-inabilità*; negli anni le denominazioni si sono moltiplicate: si segnala solo che con l'espressione «eccesso modale» si identificava una nozione in parte diversa nella classica trattazione di AZZALI (1965), pp. 13-18 e *passim*.

to della recente riforma della legittima difesa (l. n. 36/2019), introducendo una speciale ipotesi di non punibilità per l'eccesso colposo in legittima difesa domiciliare (art. 55 cpv. c.p.) 6.

A rivelarsi controverso è anzitutto il richiamo – esplicito nel capo dell'imputazione e, in certa misura, nella sentenza di primo grado – alla fattispecie dell'«eccesso colposo» nei limiti della scriminante (art. 55 c.p.), nonostante la vicenda concreta abbia dimostrato l'obiettiva insussistenza dei presupposti della causa di giustificazione. Siamo di fronte ad un'applicazione di quella costruzione giurisprudenziale che ipotizza una possibile 'combinazione' fra l'ipotesi di eccesso colposo e quella di erronea supposizione della scriminante, laddove invece, in teoria, si è soliti distinguere nettamente i caratteri delle due fattispecie, sulla base del rilievo che la situazione scriminante (pur ecceduta) esiste realmente solo nel primo caso e costituisce, nell'altro, il mero frutto di una rappresentazione difettosa dell'agente.

Inoltre, sarà opportuno soffermarsi sul rilievo che ha assunto il riferimento ad un agente modello nel determinare le sorti del processo, data la sua mutevole caratterizzazione nelle decisioni ora sintetizzate: le diverse conclusioni cui sono pervenuti i tre giudici forniscono, infatti, una dimostrazione della problematica declinazione del giudizio di colpa nell'ambito dell'accertamento sull'erronea rappresentazione dei presupposti difensivi.

3.

L'eccesso nel fine e la scriminante putativa.

L'idea che da una lettura congiunta degli articoli 55 e 59 possa ricavarsi una fattispecie di 'eccesso nella scriminante putativa' – l'agente si è rappresentato erroneamente i presupposti di una situazione giustificante e ha ecceduto i limiti di questa – si è diffusa nella giurisprudenza di legittimità in tempi risalenti e ha incontrato, da allora, occasionali conferme nelle successive pronunce della Corte di cassazione⁷. La questione sulla possibilità di combinare le due ipotesi ha avuto scarso seguito fra i teorici⁸, al pari degli altri interrogativi riguardanti l'esatta delimitazione applicativa della fattispecie di eccesso colposo⁹: sono, infatti, temi che hanno suscitato un interesse via via minore con il progressivo consolidarsi dell'opinione che individua nell'art. 55 una norma dall'inessenziale impatto disciplinare¹⁰, dal momento che l'*eccesso nel fine*, dovuto ad un'erronea valutazione sui limiti dei presupposti scriminanti, sarebbe già sostanzialmente regolato dall'art. 59 ultimo cpv. c.p. e che l'*eccesso nei mezzi*, ossia il travalicamento in fase esecutiva dei limiti della scriminante pur esattamente rappresentati, sarebbe in sé fonte di una responsabilità colposa, anche a prescindere dai dettami legislativi in tema di eccesso.

Senonché, a seguito della recente riforma sulla legittima difesa, la contestazione della fattispecie di eccesso colposo non è più neutra nello specifico contesto delle aggressioni domiciliari, potendo portare con sé la favorevole conseguenza della non punibilità a determinate condizioni, nonché della trasformazione dell'obbligazione risarcitoria in una più blanda obbligazione indennitaria (art. 2044 comma 3 c.c.). Al cospetto dei nuovi effetti della fattispecie di eccesso, le questioni sui limiti dell'art. 55 c.p. potrebbero trovare nuove prospettive d'interesse: è opportuno, allora, cogliere il significato e le conseguenze di una prospettazione dell'eccesso colposo nella scriminante putativa, a partire dal caso oggetto delle decisioni qui commentate.

Il primo aspetto di cui tener conto è che il presunto eccesso colposo addebitabile al carabiniere deve inquadrarsi nella forma di 'eccesso nel fine': vi sarebbe stata, cioè, un'erronea valutazione sulla situazione difensiva, circa il presupposto della gravità del pericolo imminente, non

⁶ V. *infra*, §5. Sulla riforma operata della l. 26 aprile 2019 n. 36, v. tra i primi commenti: CONSULICH (2019), pp. 1 ss.; GALLO (2019), pp. 1 ss.; GATTA (2019); GROSSO (2019), pp. 885 ss.; PELISSERO (2019), pp. 106 ss.; PULITANÒ (2019), pp. 205-212; RISICATO (2019), pp. 1 ss.; già prima della l. 36/2019, BARTOLI (2019); INSOLERA (2019); V. ora la più ampia trattazione monografica di NOTARO (2020), nonché DIAMANTI (2020) e MACRÌ (2020), e con particolare riguardo all'art. 55 c.p., PIVA (2020a), pp. 205 ss.

⁷ Almeno a partire da Cass. pen., sez. III, 1 marzo 1952; Cass. pen. sez. I, 5 febbraio 1969; ; Cass. pen., sez. I, 20 marzo 1974 (con nota di PADOVANI (1975), pp. 609 ss.); Cass. pen., 27 febbraio 1980; Cass. pen., 11 maggio 1981; più recentemente, Cass. pen., sez. IV, 12 aprile 2011, n. 14670 e Cass. pen. sez. IV, 16 luglio 2015, n. 31001; per una sentenza che dedica maggiore approfondimento alla questione – negando la formale combinabilità delle due norme – cfr. Cass. pen., sez. I, 15 gennaio 1992, n. 298.

⁸ V. per l'opinione favorevole, MALIZIA (1965), p. 117; NUVOLONE (1982), p. 309; FIANDACA e MUSCO (2019), p. 279; *contra*, GROSSO (1989), p. 1; RAMPIONI (1977), pp. 1053-1055; perplessità anche in GALLO (2014), pp. 354-355.

⁹ Per esempio, il dubbio se l'art. 55 c.p. si applichi anche alle scriminanti non espressamente nominate nella disposizione, o ancora se il c.d. eccesso nei mezzi possa rientrare a pieno titolo fra le tipologie di eccesso colposo o non costituisca, piuttosto, un mero fatto colposo. V. per una sintetica analisi di questi temi SIRACUSANO (1990), pp. 180 ss.

¹⁰ ROMANO M. (2004), pp. 580-581 (che la definisce «norma inutile»); nello stesso senso, MANTOVANI F. (2015), p. 276; SIRACUSANO (1990), pp. 186-187; approfonditamente, sostiene la natura «non costitutiva» dell'art. 55 c.p. AZZALI (1965), pp. 162-163 e *passim*. Cfr. in giurisprudenza Cass. pen., Sez. V, 9 aprile 2018, n. 15713 e le osservazioni di SPINA (2018), pp. 1 ss.

venendo in discussione alcun errore attinente alla fase esecutiva della difesa.

L'osservazione è indispensabile per mettere a fuoco la principale difficoltà che emerge nel coniugare concretamente le situazioni di eccesso e di scriminante putativa. Se si volessero effettivamente applicare in modo combinato l'art. 59 comma 4 e l'art. 55 c.p., in un caso – come questo – riconducibile all'eccesso nel fine, occorrerebbe a rigore ammettere che l'azione dell'agente fosse contemporaneamente sorretta dall'errore relativo alla scriminante putativa (in concreto: l'erronea rappresentazione del pericolo di rapina) e dall'errore che ne ha configurato il travalicamento dei limiti (la rappresentazione del pericolo per la vita): solo un errore però – il secondo, in tutta evidenza – potrà essersi formato nella mente dell'imputato, né è plausibile che i due equivoci rappresentativi si siano succeduti repentinamente al momento della decisione di sparare¹¹. Se, d'altra parte, si riconoscesse la presenza di un solo errore di valutazione, negandone dunque la duplicità, il riferimento alla fattispecie di eccesso finirebbe per diventare una mera formula di stile: l'errore potrebbe anche essere descritto in chiave di «eccesso» o di «sopravalutazione», ma resterebbe nella sostanza un errore sulla scriminante – regolato dall'art. 59 cpv. – non potendosi più distinguere, sul piano psichico, l'errore sulla scriminante dall'errore 'eccedente'¹².

Se questo è il quadro degli esiti cui dà origine la combinazione delle due clausole, si può ben comprendere perché il G.u.p. di Taranto abbia solo evocato il tema dell'eccesso – testualmente, la reazione è giudicata «colpevolmente eccessiva» rispetto a un «pericolo, non effettivo, ma ragionevolmente supposto» – e tuttavia abbia correttamente inquadrato l'errore di rappresentazione nell'alveo applicativo dell'art. 59 comma 4 c.p., sfuggendo a quella combinazione con l'art. 55 c.p. che invece avrebbe suggerito espressamente la formulazione del capo d'accusa e che – abbiamo visto – ha ammesso anche la sentenza della Corte di cassazione.

Si noti, però, che – al di là del mancato richiamo dell'art. 55 c.p. sul piano formale – la caratterizzazione dell'errore in termini di eccesso reattivo non è rimasta del tutto ininfluenza nella sentenza di primo grado, nella misura in cui se ne possono evidenziare i riflessi nel rimprovero di «avventatezza» che è stato mosso all'imputato. Infatti, i «contegni dilatori» che sono individuati come condotta alternativa 'non avventata' non costituiscono, a ben vedere, il comportamento che il carabiniere avrebbe dovuto tenere onde evitare l'errore in cui è incorso (quello di sopravvalutare il pericolo): essi rappresentano, piuttosto, la scelta che un agente ideale avrebbe adottato, *dopo* aver correttamente valutato il pericolo di aggressione, in merito alla necessità di utilizzare l'arma. In questo senso, il riferimento alla necessità di mantenere un atteggiamento attendista è rilevante nel giudizio sulla causazione dell'evento, perché spiega come sarebbe stata scongiurata l'uccisione del ragazzo una volta evitato 'a monte' l'errore cognitivo; tuttavia, esso non può verosimilmente costituire l'oggetto del rimprovero rivolto all'imputato: l'uso immediato dell'arma da fuoco è una reazione che si presenta come necessitata e proporzionata per l'agente che abbia creduto di essere in imminente pericolo di vita e di non avere migliori alternative di salvezza; piuttosto, a voler portare a più coerenti conclusioni le argomentazioni del giudice di primo grado, l'errore rimproverabile è consistito nell'aver trascurato un dato di esperienza che al carabiniere era conoscibile, vale a dire la circostanza che in passato altre rapine erano state compiute nella stessa zona e con le medesime modalità.

In modo più corretto e lineare, dunque, casi come questi, di 'eccesso colposo nella scriminante putativa', possono essere risolti con una piana applicazione dell'art. 59 ultimo cpv.¹³, laddove la presenza di eventuali scostamenti fra la rappresentazione dell'agente concreto e quella che potrebbe definirsi 'incolpevole' andranno a profilare le basi di una possibile colpa per l'errore cognitivo commesso. Nel ragionamento sviluppato nel provvedimento di condanna, dunque, il pericolo di rapina non dovrebbe essere inteso come il presupposto di una 'legittima difesa putativa' autonomamente rilevante ed eventualmente ecceduta, bensì come il 'termine di raffronto' per valutare la colpa dell'imputato: è la rappresentazione che il giudice attribuisce ad un agente modello ipoteticamente trovatosi nelle medesime circostanze di tempo e di luogo.

¹¹ Per considerazioni di analogo tenore in merito al Caso *Re Cecconi*, v. RAMPIONI (1977), p. 1055.

¹² Sulla riconduzione dell'eccesso per errore valutativo nella scriminante putativa all'art. 59 ultimo cpv. c.p., VIGANÒ (2015), p. 1063; ALBEGGIANI (2012). V. anche Cass. pen., sez. I, 15 gennaio 1992, ove si afferma che un eccesso nella scriminante putativa «esula dalla disciplina dell'art. 55 c.p. [ed è invece] riconducibile alla figura generale dell'art. 59, 3° cpv. seconda parte, che implicitamente prevede anche una forma di eccesso».

¹³ In realtà, le precedenti osservazioni lasciano impregiudicata la questione sulla possibile coesistenza fra scriminante putativa ed eccesso caratterizzato da un errore nella fase attuativa della condotta. In tal caso, non si verifica la stessa incompatibilità strutturale che si è evidenziata riguardo al c.d. eccesso nel fine e si è sostanzialmente in presenza di due errori che possono eventualmente dar luogo ad una responsabilità colposa: quello sulla scriminante e quello sull'uso dei mezzi. Cfr. in proposito VIGANÒ (2015), p. 1063.

4. La valutazione della «colpa».

4.1. La problematica individualizzazione della colpa.

Per quanto concerne la questione dell'accertamento della responsabilità per colpa alla stregua di un agente ideale, spicca immediatamente, nel ripercorrere le tre sentenze, la motivazione a sostegno dell'assoluzione in sede di appello, ove si assiste ad un deciso spostamento di accento sull'eccezionalità delle condizioni in cui si trovava l'agente: i «pochi secondi avuti a disposizione», la «concitazione», il «luogo buio e isolato» e soprattutto l'«oggettiva paura» dell'imputato hanno determinato – nella ricostruzione dei giudici – l'«inesigibilità» di un comportamento alternativo.

In questo senso, la sentenza pare iscriversi in una tendenza giurisprudenziale che talora ha dato rilievo, nel valutare l'errore, allo stato di alterazione psichica generato dalla paura (e, dunque, alla conseguente inesigibilità di una condotta differente)¹⁴, in certo modo evocando – ma nel contesto dell'art. 59 comma 4 c.p. – i contenuti dell'ipotesi di «grave turbamento» oggi prevista come causa di esclusione della pena per il solo eccesso colposo nella legittima difesa domiciliare.

Che non si tratti di un indirizzo ampiamente condiviso in giurisprudenza, è ben testimoniato dal diverso atteggiamento tenuto dai giudici di primo grado e di legittimità. Il G.u.p. di Taranto ha infatti marcato la distinzione fra il momento di valutazione oggettiva della colpa, condotta alla stregua dell'«*homo ejusdem conditionis et professionis*», e quello di considerazione dello «smarrimento della freddezza e della capacità critica» tipica dell'agente modello, cui si sono collegati effetti favorevoli solo sul piano commisurativo. La Corte di cassazione ha parimenti esplicitato la propria disapprovazione verso gli spunti di apprezzamento dell'umana fragilità proposti dal giudice d'appello, tentando di ricondurre la valutazione della colpa – tramite la «massima correttiva» sopra riportata – allo *standard* oggettivo e professionale di un agente modello che svolge «attività di polizia».

La stessa Corte d'Appello, a ben vedere, pur avendo tratto la conclusione dell'incolpevolezza dell'errore da considerazioni di inesigibilità soggettiva, non manca di puntualizzare che la previsione di un pericolo imminente per la vita fosse da ritenersi comunque *ragionevole* da parte del carabiniere, così confutando espressamente quella precedente valutazione del G.u.p. di Taranto secondo cui l'agente modello avrebbe temuto soltanto un pericolo di rapina (una considerazione che, per inciso, ha consentito alla sentenza di resistere nel giudizio di legittimità, dato che il passaggio motivazionale relativo alla «paura» dell'agente, come si è visto, è stato censurato).

In quella che appare come una tensione dialettica tra varie e contraddittorie «misure» della colpa individuate nelle sentenze, si può cogliere, più in generale, l'incertezza dei giudici sulla maggiore o minore possibilità di individualizzare l'accertamento della colpa nel valutare la responsabilità per l'errore o l'eccesso sulla scriminante.

L'incertezza trova la più agevole spiegazione¹⁵ nella indisponibilità di regole di diligenza obbiettive, *ex ante* determinate, per evitare di incorrere in errori di rappresentazione nella reazione difensiva. Per verificare la consistenza di un pericolo che si manifesti improvvisamente, infatti, l'agente non può rifarsi a «usi sociali», o a regole formalizzate, o in generale a norme di comportamento *standard* adattabili alla varietà delle (apparenti) situazioni difensive, né simili cautele saranno individuabili da un giudice che voglia trarne l'identificazione e la concretizzazione di specifiche regole di condotta, nell'accertamento della responsabilità dell'imputato¹⁶;

¹⁴ V. C. Ass. App. Roma, 13 ottobre 2011 (citata, con censure, in Cass. pen., sez. I, 23 gennaio 2014, n. 3814); Cass. pen., sez. IV, 1 agosto 2016, n. 33591 (che trae dalla valorizzazione della «concitazione» e della «oggettiva paura» i presupposti di una situazione *tout court* scriminata dalla legittima difesa, ribaltando la condanna della Corte d'Appello per eccesso colposo); Cass. pen., sez. IV, 20 giugno 2018, n. 29515 con le osservazioni di GATTA (2018), pp. 1 ss. (dalla sentenza si apprende che nelle decisioni di merito si era dato rilievo, fra gli altri fattori incidenti nella valutazione sull'errore, allo «stress emotivo» vissuto dall'agente: detta valutazione – a differenza della sentenza qui in commento – è stata confermata dalla Corte di cassazione).

¹⁵ Corre l'obbligo, tuttavia, di segnalare che il tema della colpa per l'errore difensivo è poco approfondito in letteratura. Possono trovarsi recenti indicazioni, stimulate dalla riforma, in PADOVANI (2018), p. 12; PERRONE (2019), pp. 7-26; MATTHEUDAKIS (2020), pp. 508-524.

¹⁶ Bisognerebbe, altrimenti, identificare la violazione di un «obbligo di verifica» circa la sussistenza dei presupposti della causa di giustificazione, analogamente a quanto talora si postula in relazione ad errori su altre scriminanti (ad es. in riferimento all'esercizio del diritto di cronaca e alla verifica della veridicità del fatto, v. in tema GULLO (2005), pp. 473-480); tuttavia, l'adempimento sarebbe qui soltanto interiore,

più banalmente, la colpa (e quindi, il confine della responsabilità penale) dipenderà da ciò che un agente avrebbe potuto concretamente rappresentarsi, calato nella medesima situazione, circa la sussistenza o meno dei presupposti della scriminante.

Il nodo contrastato nei tre giudizi riguarda, allora, il grado di individualizzazione (o viceversa di 'astrazione') di questo giudizio: vale a dire, quali caratteristiche personali o situazionali potranno formare la 'base' del giudizio e quali ne dovranno rimanere escluse¹⁷.

Il giudice di primo grado, dimostrando in ciò fedeltà ai canoni ordinari di accertamento della colpa, ha mantenuto il riferimento ad un astratto «modello» di carabiniere; tuttavia, l'unico schema di comportamento che ne ha potuto ricavare è costituito da un 'contegno attendista', che – lo si è visto poc'anzi – non costituisce effettivamente la 'condotta alternativa' per evitare l'errore di rappresentazione¹⁸. Di fatto, il riferimento alla qualifica professionale è servito al magistrato per un'altra ragione: si è in questo modo potuta ascrivere all'imputato una particolare cognizione sulla situazione concreta – la conoscenza circa il «contesto delinquenziale della zona» – che, combinata con alcuni dati oggettivi della realtà (l'auto dei carabinieri era riconoscibile esteriormente, il finto assalitore correva con la pistola senza nascondersi), avrebbe consentito – secondo il giudice – di prevedere un pericolo di rapina, anziché di omicidio.

Il giudice di appello è andato più a fondo nel riempire di contenuti il giudizio, raggiungendo forse il livello più elevato ipotizzabile di individualizzazione: oltre alle conoscenze dell'agente, si è considerato anche il tempo che questi aveva a disposizione per riconoscere l'errore e la «oggettiva paura» in cui poteva versare. A prima vista, quest'ultimo riferimento sembra alludere ad una sorta di 'misura soggettiva della colpa' (o di 'colpevolezza colposa'¹⁹), con ciò intendendosi la verifica, in sede di colpevolezza, sull'esigibilità individuale di una condotta normativamente doverosa: come se, nel caso di specie, il riconoscimento del pericolo fosse oggettivamente dovuto, ma individualmente inesigibile. In effetti, momentanee situazioni di «terrore» o di «spavento» sono spesso considerate – nella letteratura sui delitti colposi – circostanze psicologiche anomale che diminuiscono o escludono la colpevolezza per il fatto tipico colposo²⁰; non sembra, però, che questa scansione logica dell'accertamento possa ben attagliarsi alla colpa di cui si discute: nella ricostruzione di una concreta rappresentabilità, se è vero che non si riesce a identificare un precetto cautelare violato, la condotta diligente doverosa e la possibilità di adempiervi – insomma, una misura 'oggettiva' e una 'soggettiva' – risulteranno difficilmente distinguibili.

Infine, la Corte di cassazione ha tentato una mediazione fra i due estremi segnati dalle motivazioni delle precedenti sentenze: si ammette una base aperta a «tutte le circostanze», alle «specializzazioni» e al «livello di conoscenze dell'agente concreto», ma riguardo a chi utilizzi un'arma e svolga attività di polizia, si nega la possibilità di far dipendere esclusioni della responsabilità da eventuali *deficit* di «autocontrollo» (in altre parole, la «paura» considerata dal giudice d'appello) o di «accortezza» (una formula vuota, che sembra rinviare tautologicamente alla diligenza).

Dunque, l'analisi delle motivazioni dei tre organi giudicanti – che, nel panorama applica-

psicologicamente 'rapido' e non verificabile dall'esterno, e non sarebbe fondato su alcun catalogo di regole cui l'agente è tenuto a conformarsi (nel caso dell'attività giornalistica, invece, vi possono ben essere riscontri documentali dell'adempimento e il giornalista può contare su protocolli di comportamento professionali). Si può, dunque, continuare a parlare di colpa, come suggerisce la legge («dovuto a colpa», art. 59, «colposamente» art. 55), ma con la consapevolezza della specificità di questo settore. Cfr. in tal senso PADOVANI (2018), p. 12, che esclude possa «trattarsi di una colpa atteggiata come violazione di una regola strumentale la cui osservanza è volta a evitare eventi lesivi».

¹⁷ Sembrano porsi problemi non dissimili da quelli sollevati dall'accertamento della c.d. colpa in attività illecita, ove l'indisponibilità di cautele *ex ante* determinate si traduce nella necessità di un giudizio particolarmente concretizzante, «situazionale», «in action». Le espressioni sono tratte dalla sintetica ed efficace trattazione del tema di PIERGALLINI (2017), pp. 257-258. Sul tema della caratterizzazione dell'agente ideale, nel caso della colpa *in re illecita*, v. le diverse prospettive espresse nelle opere monografiche di BASILE (2005) e CANESTRARI (1989), nonché la recente rilettura del dibattito di DEMURO (2020), pp. 557-571. Per un parallelo tra colpa in attività illecita ed eccesso colposo nella legittima difesa, v. BASILE (2005), pp. 309-311.

¹⁸ V. *supra*, §3.

¹⁹ V. CASTRONUOVO (2009), pp. 462 ss. e *passim*: l'espressione 'colpevolezza colposa' o 'misura individualizzante' della colpa viene preferita per distinguere il tema dell'esigibilità della condotta doverosa in sede di *colpevolezza* dai profili di *soggettivizzazione* della colpa già rilevanti sul piano della *tipicità* (pp. 511-528). Per una particolare valorizzazione della colpevolezza colposa, oltre allo studio monografico ora citato, cfr. DONINI (2013), DONINI (2019). Sulla misura soggettiva della colpa, cfr. le fondamentali indicazioni di DE FRANCESCO G.V. (1978b), pp. 275-343, nonché, con varietà di accenti, MARINUCCI (1971), pp. 209 ss.; FORTI (1990), pp. 267 ss.; GIUNTA (1993), pp. 125 ss.; e più recentemente CANEPA (2011), pp. 186 ss. Sulla 'doppia misura' della colpa, v. anche le equilibrate sintesi trattatistiche di PALAZZO (2018), pp. 318-339, 454-452; ROMANO (2004), pp. 457-472; nonché CANESTRARI (2012), pp. 73-83.

²⁰ V. ad es. CASTRONUOVO (2009), p. 599; da tutt'altra prospettiva, escludendo coscienza e volontà dell'azione (art. 42 c.p.), v. MARINUCCI (1971), pp. 209 ss. spec. 225-229.

tivo, si segnalano per un raro sforzo di approfondimento²¹ – rivela come il giudizio sull'evitabilità dell'errore, più che far rinvio alla violazione di regole cautelari ben identificate, tenda a risolversi nella fissazione del 'punto di vista' a partire dal quale condurre il giudizio sulla possibilità di riconoscere la concreta assenza dei presupposti scriminanti: un accertamento che non si presta allo stesso grado di astrazione della colpa ordinaria (ove è possibile attingere ad agenti e norme di condotta 'modello')²² e che piuttosto – salvo il limite 'logico' di qualsiasi giudizio di imputazione soggettiva, dato dall'impossibilità di una considerazione integrale di tutte le caratteristiche dell'agente concreto (l'errore risulterebbe sempre inevitabile e mai colpevole) – risulta più facilmente attuabile se alimentato da un'ampia gamma di circostanze del caso concreto, situazionali e personali.

4.2. Polivalenza dell'agente ideale.

Le pronunce ora commentate entreranno a far parte del novero dei rari casi noti alla letteratura penalistica di errore sulla legittima difesa accertato e risolto con l'applicazione dell'art. 59 comma 4 c.p.²³. A tal proposito, una riflessione sulle ragioni della marginalità applicativa della norma – al di là della fisiologica rarità della situazione ivi descritta – potrebbe in certa misura legarsi alla materia che si è appena trattata, ossia alla problematica (e tuttavia indispensabile) necessità di un giudizio di raffronto con un 'agredito ideale'.

Benché, infatti, leggendo le disposizioni di Parte Generale si possa avere l'impressione che l'unico legittimo momento di comparazione tra agente concreto e agente ideale sia da collocarsi nel giudizio di colpa imposto dall'art. 59 c.p., a ben vedere, giudizi con cadenze simili, condotti in una dimensione *ex ante* e alla luce di un 'tipo' idealizzato di agente, potrebbero più a monte rilevare su piani differenti e pregiudiziali rispetto a quello della verifica della colpa per l'errore, vale a dire (i) nella valutazione degli estremi del pericolo di aggressione e (ii) nell'accertamento dell'errore come fatto psichico attribuibile all'imputato.

(i) Si prenda in considerazione la valutazione sul pericolo d'aggressione. Certamente il giudizio prognostico che è sotteso all'accertamento del presupposto in parola dev'essere condotto in una prospettiva *ex ante*, riportandosi idealmente al momento del fatto; ecco, però, che secondo una tesi, invero minoritaria nella dottrina italiana²⁴, la base del giudizio dovrebbe tener conto soltanto delle circostanze conosciute o conoscibili dall'agente: dunque, se l'ignoranza di un dato di fatto presente al momento dell'azione ha indotto l'imputato a difendersi per errore (ad esempio, la pistola puntata era un giocattolo), occorrerebbe appurare se esso fosse conoscibile dall'agente modello e, in caso di risposta negativa, il pericolo dovrebbe giudicarsi come effettivamente sussistente. La conseguenza è che la reazione difensiva risulterebbe scriminata, ancorché sostanzialmente fondata su un errore, e che in detta ipotesi l'indagine sulla colpa dell'imputato richiesta dall'art. 59 c.p. perderebbe di ogni significato, oltre che di rilevanza.

(ii) L'altro accennato profilo, quello dell'accertamento dell'errore, potrebbe altrettanto condurre ad una contrazione dell'operatività dell'art. 59 c.p. Se si impone, infatti, che l'errore addotto da un imputato debba essere ancorato a dati di fatto concreti tali da giustificare nell'animo dell'agredito la «ragionevole» o «scusabile» persuasione di trovarsi in una situazione di pericolo²⁵, pare difficile negare che, già in sede di prova dell'errore (vale a dire,

²¹ Cfr. infatti le generiche motivazioni degli unici due provvedimenti di merito, noti nella letteratura recente, che affermano una responsabilità per colpa dovuta all'erronea supposizione della causa di giustificazione: nel caso *Maiocchi* (Corte Ass. Milano, 20 luglio 2006), si indica semplicemente che «un ipotetico agente modello, di media avvedutezza, non sarebbe incorso nel medesimo errore in cui sono caduti gli imputati», senza addurre ulteriori spiegazioni; nel caso *Petrali* (Corte Ass. Milano, 31 marzo 2009), la sussistenza di una colpa è affermata rilevando che «è evidente che la difesa con l'uso dell'arma deve essere sempre calibrata, colpo per colpo, sulla situazione di fatto esistente all'esatto momento di ogni singolo sparo».

²² In questo senso, i 'margini di manovra' del giudice sembrano ancora più ampi di quelli – già in sé non certamente limitati – di cui il giudicante dispone nell'accertamento della colpa 'ordinaria': condivisibili le preoccupazioni di GARGANI (2019), p. 3, che denuncia come la «gestione giurisprudenziale delle disposizioni in tema di errore ed eccesso nella causa di giustificazione» si sia tradotta in «giudizi di rado controllabili e sovente pencolanti tra equità ed arbitrio».

²³ I casi recenti di responsabilità colposa sono già citati in nt. 21; per i casi di assoluzione *ex art. 59* ultimo cpv. c.p., oltre al già citato Caso *Biralo* (Cass. Sez. IV, 20 giugno 2018, n. 29515), cfr. Cass. pen., sez. V, 27 gennaio 2010, n. 3507. V. inoltre, Cass. pen., sez. V, 29 settembre 2017, n. 44916; Cass. pen., 28 giugno 2012, n. 33718, in cui però il tema della scriminante putativa non viene approfondito in motivazione.

²⁴ DE VERO (1998), pp. 795 ss., nell'ambito, però, di una rilettura critica della giurisprudenza in tema di errore sulla legittima difesa; nella manualistica, ANTOLISEI (2003), p. 303; in riferimento allo stato di necessità, v. DE FRANCESCO G.V. (1978a), pp. 173-193.

²⁵ Affermazione ripetuta costantemente in giurisprudenza: recentemente ad es. Cass. pen., sez. V, 8 gennaio 2014, n. 14021; Cass. pen., sez. V,

nell'accertamento del fatto psichico che dà accesso alla difesa della scriminante putativa), venga effettuato un raffronto tra la rappresentazione dell'agente e quella di uomo 'ragionevole' o 'normale', seguendo uno schema logico non dissomigliante (sebbene non sovrapponibile) a quello successivamente richiesto per l'eventuale giudizio sulla colpa dell'agente. I margini di applicazione dell'art. 59 comma 4 c.p. ne risultano di fatto compressi: se l'errore è irragionevole e quindi ritenuto insussistente, non vi è infatti alcuna possibilità di esaminare l'eventuale colpa per l'errore dell'imputato.

Com'è intuibile, se l'una e l'altra valutazione ora ricordate fossero condotte in riferimento ad agenti ideali, l'art. 59 ult. cpv. c.p. finirebbe per perdere buona parte delle sue possibilità applicative: è infatti questione pregiudiziale assicurarsi se un errore vi sia stato o meno e, ancor prima, escludere che il fatto possa essere giustificato *tout court*. Uno sguardo alle applicazioni pratiche ci indica che il rischio di un siffatto fenomeno di 'erosione' della previsione codicistica è in parte già concretizzato, in parte solo potenziale.

4.2.1. *La sussistenza del pericolo.*

Il rischio, allo stato, si manifesta 'potenziale' quanto all'impiego di un agente ideale nella ricostruzione sulla sussistenza del pericolo. Una tendenza in tal senso parrebbe fomentata dal consolidato principio secondo cui i presupposti della legittima difesa, sia essa reale o putativa, devono essere valutati nell'ambito di un «giudizio *ex ante*», da calare all'interno delle specifiche e peculiari circostanze concrete e in base a una «valutazione di carattere relativo, non assoluto e astratto»²⁶: in alcune sentenze, ancor più nettamente si riconosce che «la legittima difesa putativa postula i medesimi presupposti di quella reale»²⁷. Senonché, le stesse massime giurisprudenziali²⁸ disinnescano i presupposti della potenziale sovrapposizione fra difesa 'reale' e 'putativa', richiedendo che, nel primo caso, a differenza dell'altro, il pericolo effettivamente sussista: una distinzione che, quando approfondita, è condotta allargando la base del giudizio sul pericolo 'reale' alle circostanze non conosciute o conoscibili dall'imputato, escludendo soltanto gli eventuali accadimenti successivi al momento della reazione²⁹.

Segnali di una concezione ristretta della base ontologica compaiono, tuttavia, nelle sentenze qui commentate. Al di là del passaggio argomentativo in cui il giudice di primo grado prefigura la giustificazione per legittima difesa laddove l'errore del carabiniere fosse ritenuto ragionevole (cfr. *supra*, §2, *sub i*), non può passare inosservata la formulazione della massima enunciata dalla Corte di cassazione circa il «vaglio sulla proporzionalità» della reazione difensiva (cfr. *supra*, §2, *sub iii*): vaglio che dovrebbe essere condotto, sia in caso di legittima difesa *reale*, sia *putativa*, in modo «particolarmente rigoroso» nei riguardi di colui che sta «svolgendo un'attività tipica di polizia», da cui si attende «un elevato livello di autocontrollo» e «un'accorta ponderazione nell'uso dei mezzi coercitivi».

Risulta problematico, in quest'affermazione, il riferimento all'agente modello anche nell'accertamento della legittima difesa *reale*: se lo si volesse 'innestare' nel giudizio di proporzionalità – come la massima testualmente afferma – si dovrebbe accogliere l'assurda conclusione che la difesa della vita dei carabinieri possa subire delle limitazioni legate alla qualità soggettiva dell'agente, dal momento che «il vaglio di proporzionalità» sarebbe in tal caso da effettuarsi in modo «particolarmente rigoroso» rispetto a quello riguardante la reazione di un comune cittadino; se più propriamente si volesse introdurlo nella valutazione del pericolo e della necessità difensiva, saremmo di fronte ad un'enunciazione formalizzata di quella 'soggettivizzazione' dei presupposti della scriminante, ottenuta per mezzo del riferimento ad un agente modello *ex ante*, che – come si è detto – è caldeggiata da una parte della dottrina, ma è generalmente rimasta estranea allo statuto applicativo della giustificazione per legittima difesa.

10 gennaio 2014, n. 691; Cass. pen. 27 gennaio 2010, n. 3464, tutte consultabili in *De Jure*. In senso contrario, Corte Ass. Milano, 20 luglio 2006, cit., su cui cfr. *infra*, nt. 34.

²⁶ Si tratta – anche in questo caso – di una giurisprudenza assolutamente costante. Fra le altre, per il particolare approfondimento, si segnala Cass. pen., 17 febbraio 2000, n. 4456, in *De Jure*. In proposito, v. NOTARO (2020), pp. 68-70.

²⁷ Cass. pen., 18 febbraio 1997, n. 3898; più recentemente, *ex multis*, Cass. pen., 20 maggio 2020, n. 15533.

²⁸ Cfr. le stesse sentenze citate nelle due note precedenti.

²⁹ In proposito, con chiarezza, Cass. pen., sez. I, 10 luglio 2013, n. 29481: «Il giudizio di pericolo deve essere fondato sulla base delle circostanze presenti al momento dell'aggressione, anche se accertate o accertabili solo *ex post*, prescindendo dagli accadimenti successivi», in linea con la dottrina ampiamente maggioritaria, v. MARINUCCI (2011), pp. 394-395; PADOVANI (1989), pp. 509-510; nella manualistica, ad es., DE FRANCESCO G.A. (2018), pp. 313-314.

4.2.2. L'accertamento giudiziale dell'errore.

Si dimostra più tangibile il rischio che l'accertamento dell'errore come fatto psichico attribuibile all'imputato assorba ogni residua funzionalità di un giudizio sulla colpa per l'errore rappresentativo. Imponendo riscontri oggettivi ai fini della riconoscibilità dell'errore dell'imputato e impiegando le formule di 'ragionevolezza' o 'scusabilità' prima ricordate³⁰, la prassi giurisprudenziale tende, infatti, ad affermare l'alternativa secca "o c'è errore scusabile, o c'è dolo", mettendo così 'sotto scacco' la concreta applicabilità della disciplina positiva dell'errore sulla scriminante, che invece – giova ricordarlo – acconsentirebbe all'affermazione di responsabilità per errori inescusabili colposi.

La dottrina che si è soffermata sui contenuti di questa tendenza giurisprudenziale ne ha talvolta avallato la validità sul piano teorico, leggendovi la manifestazione pratica di più profonde problematiche di teoria generale del reato³¹; secondo una lettura più immediata, il principio è il risultato del confronto fra la disciplina codicistica e le esigenze processuali di conoscenza del fatto psichico 'errore'³²; seguendo le stesse cadenze che caratterizzano il fenomeno di c.d. normativizzazione del dolo, anche per accertare l'errore si impone infatti l'impiego di un parametro di ragionevolezza della rappresentazione interiore dell'imputato, che dovrebbe, sì, restare confinato nella tematica processuale della conoscenza del fatto psichico, ma che manifesta una naturale inclinazione a sovrapporsi col piano sostanziale della colpa o della scusabilità dell'errore³³.

La difficoltà pratica di separare e far convivere i due piani – quello processuale e quello sostanziale – fa sì che, nella maggior parte dei casi, rappresentazioni irragionevoli restino prive di effetto nel processo e che, dunque, non possano costituire fonte di un'eventuale responsabilità colposa per l'imputato. Tuttavia, negli infrequenti casi in cui si arriva comunque ad affermare una responsabilità colposa per l'errore, il tema dei riscontri oggettivi del difetto rappresentativo tende a rimanere sotto traccia nella complessiva motivazione della sentenza: ciò non accade solo nei procedimenti in cui la *quaestio facti* è del tutto pacifica sul punto, come nel caso di specie (nessuno potrebbe negare che una simulazione di rapina così ben organizzata possa avere indotto nella mente del carabiniere la rappresentazione di un'aggressione reale), ma anche laddove un dubbio sulla sussistenza dell'errore avrebbe ragione di porsi, probabilmente perché un giudice che volesse approfondire questo aspetto si troverebbe a dover chiarire in che modo l'errore di valutazione dell'imputato sia stato, per un verso, sufficientemente plausibile da non essere processualmente escluso e, al contempo, irragionevole quanto basta da lasciar sopravvivere una responsabilità fondata sulla colpa³⁴.

5.

La riforma dell'eccesso colposo: alcuni riflessi sistematici.

Conclusivamente, è opportuno sottolineare come alcune delle questioni problematiche emerse nella vicenda giudiziaria qui commentata – pur sviluppatasi in territorio certamente 'non domiciliare' – invitino a non trascurare le conseguenze sistematiche dovute all'introduzione di elementi di novità nella disciplina dei profili soggettivi delle scriminanti ad opera

³⁰ V. *supra*, §4.2.

³¹ Ad es. SANTAMARIA (1961), pp. 109-115, coglie in questo atteggiamento giurisprudenziale una conferma della strutturale differenza fra errore sul fatto (art. 47 c.p.) ed errore sulle c.d. esimenti (art. 59 ult. cpv. c.p.), dato che quest'ultima tipologia di errore, a differenza della prima, non avrebbe l'effetto di escludere il dolo. DE VERO (1998), pp. 778 ss., individua una legittimazione teorica al requisito di 'ragionevolezza' che si differenzia a seconda della causa di giustificazione: v. infatti *supra*, §4.3.1, la tesi che anticipa la rilevanza di una valutazione alla stregua di un agente modello nell'accertamento sulla sussistenza del pericolo come presupposto dell'art. 52 c.p.

³² Per tutti, DE FRANCESCO G.V. (1991), pp. 109-111, che parla di «una preoccupazione processuale di semplificazione della prova».

³³ Cfr. DEMURO (2010), pp. 156 ss., 422 ss., ove il riconoscimento del dolo a fronte dell'irragionevole rappresentazione dei presupposti giustificanti è qualificato come ipotesi di «normativizzazione avanzata» del dolo; di recente, in modo approfondito, ASTORINA MARINO (2018), pp. 49 ss., 230 ss., in cui viene distinto l'impiego del metro di ragionevolezza in chiave 'conoscitiva' e quello in chiave 'valutativa'.

³⁴ Infatti, nei rari casi di affermazione di una responsabilità colposa per l'errore sulla legittima difesa (cfr. *supra*, i casi *Maiocchi* e *Petràli*, nt. 21 e 23), la necessità di una verifica della ragionevolezza dell'errore viene espressamente negata (così nel caso *Maiocchi*: «non rileva la ragionevolezza o meno dell'errore, in quanto, in presenza di oggettivi elementi di fatto, l'erronea supposizione di una situazione scriminante esclude sempre il dolo, anche se si è trattato di un errore colposo»). Critico, in proposito, ASTORINA MARINO (2018), pp. 51-52, nt. 118, che ritiene l'affermazione contraddittoria: se la percezione dell'agente, deve comunque basarsi su «oggettivi elementi di fatto», il riscontro oggettivo potrebbe allora ottenersi «solo dopo una adeguata ricostruzione in termini di una qualche – pur generica – ragionevolezza conoscitiva») oppure è del tutto tralasciata nel corpo della motivazione (caso *Petràli*).

della l. 36/2019.

Anzitutto, il richiamo alla figura dell'eccesso colposo non potrà più considerarsi una scelta sostanzialmente ininfluenza³⁵, nei casi di legittima difesa domiciliare. All'interprete si prospetta, dunque, l'impegno di una più rigorosa delimitazione della fattispecie di eccesso colposo, volta a definire gli esatti confini operativi della nuova ipotesi di non punibilità. A questo proposito, uno sguardo all'esperienza applicativa del §33 StGB – disposizione spesso indicata come pietra di paragone della novità legislativa italiana – è rivelativa del numero degli interrogativi che può suscitare una fattispecie imperniata sul concetto di 'eccesso', quando abbia una rilevanza decisiva sulla punibilità dell'agente³⁶: quella riguardante l'*eccesso nella legittima difesa putativa* – incontrata nel caso appena analizzato – è soltanto una fra le tante questioni che affollano manuali e commentari³⁷ a proposito della controversa estensione applicativa del §33 StGB; altri dubbi, ad esempio, si pongono in merito alla non punibilità dell'*eccesso consapevole* (prevale piuttosto l'alternativa distinzione, fra eccesso 'stenico' o 'astenico'), oppure dell'*eccesso estensivo* (vale a dire, il superamento dei limiti 'temporali' della scriminante)³⁸.

A questi profili si collega il tema – in certa misura pregiudiziale – sull'inquadramento dell'esimente introdotta dall'art. 55 cpv. La dottrina ha concordemente identificato nella disposizione una nuova causa 'scusante', nel senso che le situazioni descritte dalla disposizione sottenderebbero una pressione o un'alterazione psicologica tale da rendere inesigibile dall'agente una condotta alternativa³⁹.

Nel commentare le sentenze, soprattutto quella d'appello, abbiamo tuttavia apprezzato come considerazioni relative alla «paura» dell'agente avessero già trovato affermazione nell'ambito del giudizio sulla natura colposa dell'errore: letta in questa chiave, la disposizione potrebbe mostrarsi all'interprete come una clausola che si ricollega a principi *in nuce* già contenuti nel riferimento alla colpa dell'articolo 55 c.p. e che, su questo terreno, avrebbe l'effetto di imporre al giudice di attribuire un valore esimente ad alcune specifiche circostanze situazionali e personali (la situazione di minorata difesa, lo stato di grave turbamento) nel giudizio sulla colpa per l'eccesso difensivo domiciliare⁴⁰.

Si sottolinea quest'ultimo aspetto non per discutere la riconduzione della norma alla categoria delle 'scusanti'⁴¹; importa, piuttosto, evidenziare come il precedente confronto con i percorsi giudiziari di accertamento dell'evitabilità dell'errore rappresentativo abbia restituito l'immagine di un giudizio votato all'individualità e alla concretezza – ben più di quanto non accada nei settori ordinari della colpa – a cui non sembra *a priori* estranea la rilevanza di circostanze 'anomale' concomitanti. Viceversa, la Corte di Cassazione, in una delle recenti pronunce che più approfondisce le novità della l. 36/2019, ha già associato all'art. 55 cpv. il marchio dell'eccezionalità tipico delle scusanti, sottintendendo che profili di alterazione interiore non possano mai essere indagati al di fuori delle situazioni ivi espressamente descritte⁴²: vedremo,

³⁵ Sulla superfluità del primo comma dell'art. 55 c.p. nel sistema del Codice Penale, v. quanto già detto *supra*, §3.

³⁶ ROMANO M. (1991), pp. 48 ss. riteneva per questa ragione inopportuna l'introduzione nell'ordinamento italiano di una disposizione modellata sull'esempio del §33 StGB tedesco: perché «sembra dare adito a più problemi di quanti si proporrebbe di risolverne».

³⁷ A titolo meramente esemplificativo, v. il manuale di ROXIN (2006), pp. 991 ss. e l'aggiornato commento alla disposizione di ZIESCHANG (2019), pp. 658 ss. Cfr. anche, per una panoramica in lingua italiana, MACRÌ (2019), pp. 47-50.

³⁸ Riguardo al nuovo art. 55 comma 2 c.p., si è già posto il problema della possibile estensione della scusante alla legittima difesa putativa (PIVA (2020b), pp. 663-664), nonché dell'eventuale estensione all'*eccesso consapevole* (criticamente, PELISSERO (2019), pp. 122 ss.; il problema può porsi a causa della assenza di limitazioni testuali in proposito, nonostante la collocazione nell'articolo relativo all'eccesso colposo) e, ancora, sulla configurabilità dell'*eccesso estensivo* (MACRÌ (2020), pp. 233-236).

³⁹ Espressamente in questo senso, fra gli altri, CONSULICH (2019), p. 17 nt. 59; GATTA (2019), p. 5, RISICATO (2019), p. 10.

⁴⁰ Allude alla formalizzazione di un differente criterio di valutazione della colpa GALLO (2019), p. 7; v. anche BACCO (2019), p. 60, e ROIATI (2020), pp. 19 ss., che al contempo confermano la definizione di 'causa scusante'.

⁴¹ Anche perché si è qui analizzata la sola ipotesi dell'errore *di rappresentazione* colposo (corrispondente all'eccesso nel fine), non invece l'eccesso per c.d. errore-inabilità, che sembra porre minori problemi di individuazione della regola cautelare (e che non costituisce, già in sé, un 'vizio' che influisce sulla motivazione). Si può solo sottolineare che la discussione circa la *ratio* esimente dell'art. 55 cpv. c.p. si colloca in un terreno particolarmente controverso della teoria generale del reato: ad esempio, non vi è concordia circa l'inquadramento della natura dell'effetto esimente dell'art. 55 (esclusione del dolo o scusante, v. *supra* nt. 4), nonché riguardo al rapporto fra la categoria delle scusanti e la c.d. colpevolezza colposa (per la sostanziale coincidenza v. DONINI (2019), pp. 24-28; critico, proprio riguardo alle anomalie psicologiche contingenti, DE FRANCESCO G.A. (2021), pp. 21-24). Sembra tuttavia che, al di là delle varie opzioni, la conseguenza di più immediato rilievo pratico sia quella segnalata nel testo – e già individuata da attenta dottrina (PIVA (2020b), pp. 663-664 – dell'eccezionalità o meno dell'art. 55 cpv. (oltre a quella fondamentale, ma esorbitante dal tema qui trattato, sulla possibilità di scusare anche l'eccesso consapevole, v. nt. 38).

⁴² Cass. pen., Sez. III, 10 dicembre 2019, n. 49883: «La nuova previsione (...) rappresenta senz'altro una situazione codificata di inesigibilità della condotta che non potrebbe trovare ingresso nell'ordinamento se non espressamente prevista»; «la valutazione di [stati d'animo, quali il grave turbamento], nelle condizioni descritte dalla norma, diviene oggi, invece, eccezionalmente ammessa e, anzi, doverosa». Si noti che, quando la giurisprudenza escludeva, già in passato, la rilevanza di «stati d'animo e timori personali», si riferiva però a quelli «non basati su circostanze oggettive» (Cass. pen., Sez. I, 5 marzo 2013, n. 13370), i quali, nella misura in cui non siano riscontrabili (in quanto fondati sulla

dunque, se coerentemente con tale impostazione, la prassi finirà per individuare nell'art. 55 cpv. – ragionando a *contrario* – un limite al procedimento di individualizzazione della colpa per l'*errore di rappresentazione* difensivo, oppure se, più plausibilmente (senza introdurre *standard* di colpevolezza differenziati), lo scenario sistematico rimarrà sostanzialmente impregiudicato.

Bibliografia

ALBEGGIANI, Ferdinando (2012), “Art. 55”, in RONCO, Mauro e ROMANO, Bartolomeo (editor), *Codice penale ipertestuale commentato* (Torino, UTET)

AZZALI, Giampiero (1965), *L'eccesso colposo* (Giuffrè, Milano)

ANTOLISEI, Francesco (2003¹⁶), *Manuale di diritto penale. Parte generale* (Milano, Giuffrè)

ASTORINA MARINO, Pierpaolo (2018): *L'accertamento del dolo. Determinatezza, normatività e individualizzazione* (Torino, Giappichelli)

BACCO, Federico (2019): “Il grave turbamento nella legittima difesa. Una prima lettura”, *Diritto penale contemporaneo*, 5, pp. 53-74

BARTOLI, Roberto (2019), “Verso la “legittima offesa”? Brevi considerazioni sulla riforma in itinere della legittima difesa”, in *Diritto penale contemporaneo*, 1, pp. 17-27

BASILE, Fabio (2005): *La colpa in attività illecita* (Milano, Giuffrè)

CANEPA, Andrea (2011): *L'imputazione soggettiva della colpa* (Torino, Giappichelli)

CAVALIERE, Antonio (2000): *L'errore sulle scriminanti nella teoria dell'illecito penale* (Napoli, Jovene)

CANESTRARI, Stefano (1989): *L'illecito penale preterintenzionale* (Padova, Cedam)

CANESTRARI, Stefano (2012): “La doppia misura della colpa nella struttura del reato colposo”, in *Studi in onore di Franco Coppi* (Torino, Giappichelli), pp. 73-83

CONSULICH, Federico (2019): “La riforma della legittima difesa: prove tecniche di diritto senza giustizia”, *Diritto penale contemporaneo - Rivista trimestrale*, pp. 1-25

DE FRANCESCO, Gennaro Vittorio (1991): “Il ‘modello analitico’ fra dottrina e giurisprudenza: dommatica e garantismo nella collocazione sistematica dell'elemento psicologico del reato”, *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, pp. 193-233

DE FRANCESCO, Gennaro Vittorio (1978a): *La proporzione nello stato di necessità* (Napoli, Jovene)

DE FRANCESCO, Gennaro Vittorio (1978b): “Sulla misura soggettiva della colpa”, *Studi urbinati*, pp. 275-342

DE FRANCESCO, Giovannangelo (2018²): *Diritto penale. Principi, reato, forme di manifestazione* (Giappichelli, Torino)

DE FRANCESCO, Giovannangelo (2021): “In tema di colpa. Un breve giro d'orizzonte”, *Legislazione penale*, 5 febbraio

DE VERO, Giancarlo (1998): “Le scriminanti putative, Profili problematici e fondamento della disciplina”, *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, pp. 773-844

DEMURO, Gian Paolo (2010): *Il dolo. L'accertamento* (Milano, Giuffrè)

‘parola’ dell'imputato), continuano verosimilmente a rimanere irrilevanti anche nelle ipotesi dell'art. 55 cpv.

- DEMURO, Gian Paolo (2020): “La combinazione dolo-colpa. Un modello generalizzabile a partire dalla preterintenzione”, *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, pp. 543-571
- DIAMANTI, Francesco (2020), *Appunti sulla legittima difesa. Una questione politica* (Torino, Giappichelli)
- DONINI, Massimo (1991): *Illecito e colpevolezza nell'imputazione del reato* (Milano, Giuffrè)
- DONINI, Massimo (2013): “L'elemento soggettivo della colpa. Garanzie e sistematica”, *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, pp. 124-156
- DONINI, Massimo (2019): “Prassi e cultura del reato colposo”, *Diritto penale contemporaneo*, 13 maggio
- FIANDACA, Giovanni e MUSCO, Enzo (2019⁸): *Diritto penale. Parte generale* (Bologna, Zanichelli)
- IORE, Carlo e IORE, Stefano (2020): *Diritto penale* (Milanofiori Assago, Utet giuridica)
- FLORA, Giovanni (2019): “La difesa è sempre legittima?”, *Discrimen*, 11 giugno
- FORTI, Gabrio (1990): *Colpa ed evento nel diritto penale* (Milano, Giuffrè)
- GALLO, Marcello (2014²): *Diritto penale italiano: Appunti di parte generale* (Torino, Giappichelli)
- GALLO, Marcello (2019): “La difesa è legittima: sì, ma quando?”, *Archivio penale*, 2, pp. 341-347.
- GARGANI, Alberto (2019): “Diritto alla vita e autotutela privata di beni patrimoniali: il problematico confronto con l'art. 2 Cedu”, *Legislazione penale*, 14 febbraio, pp. 1-15
- GATTA, Gian Luigi (2018): “Sulla legittima difesa ‘domiciliare’: una sentenza emblematica della Cassazione (caso Birolo) e una riforma affrettata all'esame del Parlamento”, *Diritto penale contemporaneo*, 22 ottobre
- GATTA, Gian Luigi (2019): “La nuova legittima difesa nel domicilio: un primo commento”, *Diritto penale contemporaneo*, 1° aprile
- GIUNTA, Fausto (1993): *Illiceità e colpevolezza nella responsabilità colposa. Vol. 1. La fattispecie colposa* (Padova, CEDAM).
- GROSSO, Carlo Federico (1961): *L'errore sulla scriminante* (Milano, Giuffrè)
- GROSSO, Carlo Federico (1989): “Eccesso colposo”, in *Enciclopedia Giuridica* (Roma, Treccani), pp. 1-12
- GROSSO, Carlo Federico (2019), “La difesa legittima dopo la L. 26 aprile 2019, n. 36”, *Diritto penale e processo*, 7, pp. 885-887.
- GULLO, Antonio (2005): “La Cassazione e i mutamenti genetici del reato di diffamazione a mezzo stampa”, *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2005, pp. 473-480.
- INSOLERA, Gateano (2019), “Dalla legittima difesa all'offesa legittimata? Ragioni a confronto sulle proposte di modifica dell'art. 52 c.p.”, *www.questionegiustizia.it*, 21 gennaio
- MACRÌ, Francesco (2019): “Uno studio comparatistico dell'eccesso di difesa domiciliare nel nuovo art. 55 co. 2 c.p.”, *Diritto penale contemporaneo - Rivista trimestrale*, 3, pp. 26-60
- MACRÌ, Francesco (2020): *Effettività e limiti costituzionali della legittima difesa: dal far west al fair risk* (Torino, Giappichelli)
- MALIZIA, Saverio (1965): “Eccesso colposo”, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XIV (Milano, Giuffrè), pp. 117-124

- MANTOVANI, Ferrando (2015⁹): *Diritto penale: parte generale* (Padova, CEDAM)
- MARINUCCI, Giorgio (1971): *Il reato come azione* (Milano, Giuffrè)
- MARINUCCI, Giorgio (2011): “Agire lecito in base a un giudizio *ex ante*”, *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, pp. 393-406
- MASARONE, Valentina (2004): “Riflessioni sulla natura giuridica della responsabilità penale per eccesso colposo”, *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, pp. 1056-1082
- MATTEHDUAKIS, Matteo Leonida (2020): *L'imputazione colpevole differenziata. Interferenze tra dolo e colpa alla luce dei principi fondamentali in materia penale* (Bologna, BUP)
- NOTARO, Domenico (2020): *La legittima difesa domiciliare. Dalla giustificazione alla scusa fra modelli presuntivi e tensioni soggettive* (Torino, Giappichelli)
- NUVOLONE, Pietro (1982²): *Il sistema del diritto penale* (Padova, Cedam)
- PADOVANI, Tullio (1975): “Difesa legittima di interessi patrimoniali e facoltà di arresto da parte del privato”, *Giurisprudenza italiana*, 1975, 2, pp. 609-618
- PADOVANI, Tullio (1989): “Difesa legittima”, in *Digesto discipline penalistiche* (Torino, UTET), pp. 496-515
- PADOVANI, Tullio (2018): “Legittima difesa, contro le insicurezze non serve una novella”, *Guida al diritto* (25), pp. 10-12
- PAGLIARO, Antonio (2007): *Il reato* (Milano, Giuffrè)
- PALAZZO, Francesco Carlo (2018⁷): *Diritto penale* (Torino, Giappichelli)
- PALIERO, Carlenrico (2006): *Oggettivismo e soggettivismo nel diritto penale italiano. Lezioni del corso di diritto penale progreddito* (PERINI, Chiara e CONSULICH, Federico eds., Milano, CUEM)
- PELISSERO, Marco (2019): “La legittima difesa triplicata. Il piano inclinato delle garanzie e il rimpianto per il codice Rocco”, in *Osservatorio Aic*, pp. 106-131.
- PERRONE, Daria (2019): “L'errore nella legittima difesa: dal criterio del ‘difensore modello’ al giudizio ‘ad personam?’”, in *Legislazione penale*, 2 settembre, pp. 1-26
- PIERGALLINI, Carlo (2017): “Colpa (dir. pen.)”, in *Enciclopedia del diritto. Annali. vol. X* (Milano, Giuffrè)
- PIVA, Daniele (2020a): *Le componenti impulsive della condotta. Tra imputabilità, (pre)colpevolezza e pena* (Napoli, Jovene)
- PIVA, Daniele (2020b), “Oggettivo e soggettivo nell'eccesso di difesa per “grave turbamento”, in *Diritto penale e processo*, 2020, pp. 656-664
- PULITANÒ, Domenico (2019): “Legittima difesa. Ragioni della necessità e necessità di ragionevolezza”, *Diritto penale contemporaneo*, 5, pp. 205-212
- RAMPIONI, Roberto (1977): “Brevi osservazioni sulla configurabilità dell'eccesso colposo nella legittima difesa”, *Cassazione penale*, 1053-1055
- RISICATO, Lucia (2019): “Le interferenze tra anti-giuridicità, colpevolezza e punibilità nella nuova legittima difesa domiciliare”, *La Legislazione Penale*, 29 giugno
- ROIATI, Alessandro (2020): “Il grave turbamento emotivo e l'inesigibilità per contesto e per tipo di autore”, *Archivio penale*, pp. 1-22
- ROMANO, Mario (1991): “Giustificazione e scusa nella liberazione da particolari situazioni di necessità”, *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, pp. 40-54

ROMANO, Mario (2004³): *Commentario sistematico del codice penale. Vol. 1. Artt. 1-84* (Milano, Giuffrè)

ROXIN, Claus (1996): “Problemi fondamentali della teoria dell’illecito”, in ID., *Antigiuridicità e cause di giustificazione. Problemi di teoria dell’illecito penale* (trad. MOCCIA, Sergio, Napoli, Esi), pp. 23-86

ROXIN, Claus (2006⁴): *Strafrecht Allgemeiner Teil, Band I* (Monaco di Baviera, Beck)

SANTAMARIA, Dario (1961): *Lineamenti di una dottrina delle esimenti* (Napoli, Morano)

SIRACUSANO, Placido (1990): “Eccesso colposo”, in *Digesto delle discipline penalistiche* (Torino, UTET), pp. 180-187

SPINA, Michele (2018): “La Cassazione considera (già) inutile quel che la politica promette di eliminare. Il paradosso dell’eccesso colposo di legittima difesa (art. 55 c.p.)”, *Diritto penale contemporaneo*, 7, pp. 21-34

VIGANÒ, Francesco (2000): *Stato di necessità e conflitti di doveri. Contributo alla teoria delle cause di giustificazione e delle scusanti* (Milano, Giuffrè)

VIGANÒ, Francesco (2015): “Commento all’art. 52 c.p.”, in DOLCINI, Emilio e GATTA, Gian Luigi (eds.): *Codice penale commentato, I* (Milano, IPSOA), pp. 1056-1067

ZIESCHANG, Frank, “§33”, in RÖNNAU Thomas, HOHN Kristian, ZIESCHANG Frank (eds.), *Leipziger Kommentar Strafgesetzbuch: StGB, Band 3: §§ 32-37* (Berlin-Boston, De Gruyter), pp. 658-678